



Provincia
di Milano

Prot. 224268/2005

Fasc. 2.8/2004/10041

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del giorno
2 febbraio 2006

n. Rep. Gen. 5/2006

Presidente del Consiglio: Vincenzo Ortolina

Presidente della Provincia: Filippo Penati

Consiglieri provinciali in carica:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Vincenzo Ortolina | 16. Bruno Giorgio Dapei | 31. Ruggiero Lombardi |
| 2. Pietro Accame | 17. Mario A. F. De Gaspari | 32. Pietro Maria Maestri |
| 3. Roberto Albetti | 18. Paolo Giovanni Del Nero | 33. Marco Malinverno |
| 4. Pierluigi Angiuoni | 19. Giovanni De Nicola | 34. Matteo Mauri |
| 5. Costanzo Ariazzi | 20. Enrico Elli | 35. Fabio Meroni |
| 6. Vittorio Arrigoni | 21. Francesco Esposito | 36. Roberto Modugno |
| 7. Mario Barbaro | 22. Giuseppe Maria Foglia | 37. Camilla Musciacchio |
| 8. Marco Bruschi | 23. Ombretta Maria Fortunati | 38. Ernesto Nobili |
| 9. Arturo Calaminici | 24. Paola Frassinetti | 39. Antonello Patta |
| 10. Roberto Caputo | 25. Andrea Gaiardelli | 40. Alessandro Pezzoni |
| 11. Ezio Primo Casati | 26. Massimo Roberto Gatti | 41. Pier Mauro Pioli |
| 12. Arianna Cavicchioli | 27. Attilio Gavazzi | 42. Vittorio Pozzati |
| 13. Arianna Maria Censi | 28. Luigi Greco | 43. Marco Re |
| 14. Michele Angelo Clerici | 29. Paolo Grimoldi | 44. Giuseppe Scarano |
| 15. Ombretta Colli | 30. Luca Guerra | 45. Luigi Tranquillino |

Assessori in carica: Barzagli, Benelli, Brembilla, Calò, Casati, Corso, Dioli, Gasparini, Grancini, Matteucci, Mattioli, Mezzi, Ponti, Rotondi, Vimercati.

Partecipa alla riunione il Segretario generale avv. Antonino Princiotta, con l'assistenza del Vice Segretario generale, dr.ssa Liana Bavaro.

ARGOMENTO N. 9 DELL'ORDINE DEL GIORNO – Istituzione e disciplina della commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi dell'art. 81 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12.

Dopodiché, chiusa la discussione, vengono sottoposti a votazione e approvati gli emendamenti presentati, già illustrati nel corso del dibattito, di cui si da conto nel verbale integrale del presente atto. A questo punto il Presidente del Consiglio sottopone ai voti del Consiglio il seguente provvedimento proposto dalla Giunta, comprensivo degli emendamenti approvati:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO
ARGOMENTO N. 9 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Istituzione e disciplina della commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi dell'art. 81 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

Premesso che:

- l'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” - prevede l'istituzione della Commissione per il paesaggio, demandando alle regioni la promozione dell'istituzione della predetta commissione presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
- in data 31 marzo 2005 è entrata in vigore la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, legge organica in materia urbanistica ed edilizia, sostitutiva dell'intera legislazione regionale previgente in materia;
- la succitata legge n. 12/2005, all'art. 81, comma 1, statuisce che “entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'art. 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una Commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale”, e al successivo comma 3, che si fonda sulla commissione “esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita”;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, l.r. n. 12/2005, il Parco Agricolo Sud Milano è titolare di funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione e l'irrogazione delle relative sanzioni; e che siffatte funzioni sono quelle di cui ai commi 1 e 4 dello stesso art. 80;

Considerato che:

- la Provincia di Milano, nella formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e nell'individuazione degli obiettivi strategici di salvaguardia e valorizzazione del sistema paesistico-ambientale e di difesa del suolo, ha assunto come riferimento le indicazioni fornite dalla legislazione statale e regionale, dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con D.C.R. 6 marzo 2001 – n. VII/197, dai “Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale dei PTCP” approvato con D.G.R. 29 dicembre 1999 - n. 6/47670 e dal documento “Linee generali di assetto del territorio lombardo” approvato con D.G.R. 7 aprile 2000 - n. 6/49509;
- ai sensi della sopra citata normativa il PTCP, approvato con DCP n. 55 del 14 ottobre 2003 e pubblicato su BURL n. 45 del 5 novembre 2003, assume specifica valenza paesistica ed è parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo così come definito dall'art. 3 delle NTA del PTPR;

- la Lr 12/2005, all'art. 15, comma 7, dispone che, "Relativamente alle aree comprese nel territorio di aree regionali protette, per le quali la gestione e le funzioni di natura paesaggistico-ambientale spettano ai competenti enti preposti secondo specifiche leggi e provvedimenti regionali, il PTCP recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, attenendosi nei casi, alle misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia; la provincia coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui ai precedenti commi, qualora incidenti su aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, ferme restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all'articolo 18";
- ai sensi dell'art. 1 delle NTA del PTC del Parco, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale, 3 agosto 2000, n. 7/818, " Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano ha, effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112., con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale ed è approvato ai sensi e con i contenuti delle ll.rr. 23 aprile 1990 (istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano) e 30 novembre 1983, 86 (Piano regionale delle aree protette (...))";

Dato atto che:

- allo stato attuale, la struttura del Servizio Parco Agricolo Sud Milano, ha in capo le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 80 della l.r. 12/2005, qualora gli interventi risultino ricadere in ambito di Parco;

Ritenuto opportuno, sulla base delle suddette considerazioni, che:

- la potestà di esercizio del parere in questione da parte della Commissione per il paesaggio, venga posta, per gli interventi ricadenti all'interno del perimetro dell'area protetta, in capo alla Direzione Centrale Ambiente - Servizio Parco Agricolo Sud Milano;
- la disciplina della Commissione per il paesaggio venga inserita all'interno di un Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche che consideri il funzionamento e i compiti della Commissione per il paesaggio in relazione al complessivo iter di rilascio delle autorizzazioni stesse;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Centrale Ambiente dr Renzo Compiani in data 17 Novembre 2005 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che il presente atto, richiamato l'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, non comporta alcun impegno di spesa;

Visto il parere **favorevole** espresso in data **18 GEN. 2006** dalla competente Commissione Consiliare per la trasmissione al Consiglio Provinciale;

Udito il relatore;

A voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

1 Di istituire, in base alle suesposte considerazioni, presso la Direzione Centrale Ambiente – Servizio Parco Agricolo Sud Milano - la Commissione per il paesaggio per l'espressione del parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza;

2 di approvare il regolamento allegato, costituente parte integrante del presente atto, in cui vengono disciplinate la struttura e le funzioni della Commissione in parola;

3 di demandare alla Direzione Centrale Ambiente l'adozione dei conseguenti atti necessari”;

Il Relatore
Assessore
Bruna Brembilla

**ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO DE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12)

INDICE

SEZIONE PRIMA – L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

- Art. 1 L'istanza di autorizzazione paesaggistica
- Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica
- Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- Art. 5 Oneri a carico del richiedente
- Art. 6 Validità dell'autorizzazione paesaggistica

SEZIONE SECONDA – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

- Art. 7 Istituzione della commissione
- Art. 8 Funzioni e competenze
- Art. 9 Criteri di valutazione
- Art. 10 Composizione
- Art. 11 Durata
- Art. 12 Convocazione
- Art. 13 Validità delle sedute e delle decisioni
- Art. 14 Verbalizzazione
- Art. 15 Audizioni dei progettisti e tecnici esterni
- Art. 16 Norma transitoria

SEZIONE TERZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 17 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
- Art. 18 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni

SEZIONE PRIMA – L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Art. 1 L’istanza di autorizzazione paesaggistica

La domanda di autorizzazione, completa della documentazione di cui al successivo art. 2, dovrà essere indirizzata alla Provincia di Milano – Direzione centrale risorse ambientali - Servizio Parco Agricolo Sud Milano.

La procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e quella degli altri titoli legittimanti l’intervento sono procedure autonome e distinte.

Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all’istanza di autorizzazione paesaggistica

Unitamente alla domanda di autorizzazione dovrà essere presentata la documentazione tecnica minima così come delineata dal successivo atto del Consiglio Direttivo del PASM.

La domanda di autorizzazione paesaggistica dovrà inoltre essere corredata da una relazione illustrativa che descriva lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

A tale riguardo costituirà utile riferimento per gli aspetti metodologici il documento denominato “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” di cui alla DGR 8 novembre 2002 – n. 7/II045 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

L’approfondimento e le caratteristiche della documentazione da presentare a corredo dell’istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere rapportata all’entità dell’intervento proposto e al suo grado di incidenza sul paesaggio.

La documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dovrà essere adeguata a seguito dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 3 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

La documentazione allegata all’istanza dovrà essere prodotta in quattro copie.

Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento

L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l’oggetto del procedimento promosso;
- b) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
- e) la data di presentazione della istanza;
- f) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

A seguito dell'approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell'art. 156 ovvero ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 145 dello stesso D. Lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica la procedura ordinaria di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004. Nel periodo transitorio, l'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta, secondo la procedura di cui all'art. 159 del D. Lgs. 42/2004.

L'autorizzazione paesaggistica, a cui è allegato quale parte integrante il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio, costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

Qualora l'autorizzazione paesaggistica non sia conforme al parere della Commissione per il paesaggio, l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione deve adeguatamente motivare tale discostamento e trasmettere copia del provvedimento autorizzativo finale alla Commissione per il paesaggio.

In caso di opere assentite mediante Conferenza di Servizi, il parere della Commissione per il paesaggio dovrà essere acquisito prima della chiusura della Conferenza stessa. Qualora l'esito della Conferenza determini modifiche sostanziali al progetto, questo dovrà essere sottoposto nuovamente alla Commissione per il paesaggio.

Art. 5 Oneri a carico del richiedente

Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica il richiedente è tenuto al versamento di una tariffa relativa alle spese istruttorie, differenziata a secondo dell'entità dell'intervento, la cui determinazione è demandata a specifico atto di Consiglio Direttivo del Parco Sud.

Art. 6 Validità dell'autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

SEZIONE SECONDA – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 7 Istituzione della commissione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 è istituita la commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, di seguito chiamato "Parco sud".

Art. 8 Funzioni e competenze

La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del "Parco Sud", di cui al

comma 5 dell'articolo 80, LR. 12/05. Non sono soggetti, comunque, ad autorizzazione, gli interventi individuati dall'articolo 149 del D.Lgs. 42/04.

I pareri della Commissione per il paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante.

Art. 9 Criteri di valutazione

La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

In considerazione della valenza paesistica del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sud, la Commissione per il paesaggio valuta gli interventi proposti in relazione a:

- Le norme generali di tutela per l'intero territorio del parco, di cui al titolo II delle NTA del piano territoriale del parco, tra cui:
 - Norme generali di tutela dell'attività agricola (art. 15);
 - Norme generali di tutela ambientale-paesaggistica (art. 16);
 - Norme generali di salvaguardia storico-monumentale Piano di settore "Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale" (art. 17);
 - Norme generali di tutela delle acque e dell'assetto idrogeologico, Piano di settore "vulnerabilità idrogeologica" (art. 18);
 - Interventi per la fruizione culturale, ricreativa, e sportiva, Piano di settore "fruizione" (art. 19);
 - Norme generali di tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio agrario (art. 20);
 - Complessi boscati e vegetazionali (art. 21);
 - Fasce alberate e filari, piante isolate (art. 22);
 - Tutela della fauna (art. 23);
- Le misure prescrittive e di indirizzo contenute nel sistema paesistico-ambientale del PTC del "Parco Sud" di cui al titolo III delle NTA del piano territoriale del parco;
- La compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene.

In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso dei vincoli operanti ~~epo legis ("ex Galasso")~~, si farà riferimento al significato — storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale — degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene.

La Commissione per il paesaggio, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica inoltre la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

In tal senso, ulteriori riferimenti saranno gli atti di natura paesistica vigenti e le disposizioni emanate dalla Giunta regionale, tra cui:

- I "Criteri per l'esercizio delle subdeleghe delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali di cui all'art. 3 della l.r. 18/1997", assunti con DGR n. 6/30194 del 25 luglio 1997 (BURL del 17/10/1997, 3° Suppl. Straord. al n. 42)
- Le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR 8 novembre 2002 - n. 7/II045;
- I "Criteri per la formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 4 della l.r. 18/1997", assunti con DGR n. 6/47670 del 29 dicembre 1999 (BURL del 23 giugno 2000, 3° Suppl. Straord. al n. 25);
- Il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR 6 marzo 2001- n. VII/197;
- La direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000 - n. 6/48740

I pareri formulati dalla Commissione per il paesaggio saranno raccolti in un Repertorio che costituirà utile riferimento relativamente agli orientamenti paesistici già assunti.

Art. 10 Composizione

La Commissione per il paesaggio è così composta:

- il direttore del Parco che la presiede;
- il componente del comitato tecnico-agricolo del "Parco Sud", esperto in temi ecologico-paesaggistici;
- tre professionisti esterni, di cui uno agronomo, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, scelti mediante ricorso a selezione pubblica che sarà effettuata a cura del Servizio Parco Agricolo Sud Milano;

La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, fra cui verrà designato anche il vicepresidente vicario, è demandata ad un atto del Consiglio Provinciale su proposta del Consiglio Direttivo del "Parco Sud".

Ai lavori della Commissione per il paesaggio partecipa di norma, senza diritto di voto, il tecnico istruttore della pratica per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11 Durata

La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.

L'assenza ingiustificata, da parte dei membri esterni, a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla nomina. Il Consiglio Provinciale, su proposta del Consiglio Direttivo del "Parco Sud", provvederà alla nomina in sostituzione dei membri decaduti.

Art. 12 Convocazione

La Commissione per il paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente vicario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno compilato dal Presidente. La documentazione progettuale sarà messa a disposizione della commissione tre giorni prima della convocazione per consentire la consultazione da parte dei membri.

Art. 13 Validità delle sedute e delle decisioni

Le sedute della Commissione per il paesaggio sono valide quando siano presenti almeno tre membri, tra cui il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente vicario, e altri due componenti la Commissione stessa di cui uno esterno.

La Commissione per il paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento sul quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

Art. 14 Verbalizzazione

Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate nell'ambito del Servizio Parco Agricolo Sud Milano.

Il segretario della Commissione per il paesaggio, designato con atto del Direttore del Parco, assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali, redatti contestualmente alle sedute, devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione per il paesaggio.

Art. 15 Audizioni dei progettisti e tecnici esperti

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere.

Art. 16 Norma transitoria

Nelle more di nomina e di operatività della commissione per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dall'articolo 81, comma 3, L.R. 12/2005, è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente ai suindicati esperti le predette funzioni valutative.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

SEZIONE TERZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 17 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004, l'Ufficio competente può richiedere il parere della Commissione per il paesaggio in ordine alla valutazione di opportunità, nell'interesse della protezione dei beni, di ordinare al trasgressore la rimessione in pristino o il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L'applicazione della sanzione pecuniaria è obbligatoria anche in assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.

Le somme riscosse per effetto dell'applicazione delle sanzioni sono utilizzate, oltre che per la rimessione in pristino, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla rimessione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno ai soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Art. 18 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni

Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 la Provincia, Settore Advocatura - Servizio Sanzioni e Contenzioso, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa, secondo la procedura di cui all'art. 86, commi da 2 a 7, della L.R. 12/2005.

Il Presidente del Consiglio dà inizio alla votazione con sistema elettronico.

Durante la votazione è temporaneamente assente il Segretario generale; svolge le sue funzioni il Vice Segretario generale.

Assenti al momento della votazione il Presidente della Provincia Penati e i Consiglieri Accame, Albetti, Arrigoni, Bruschi, Caputo, Casati, Clerici, Colli, De Nicola, Elli, Esposito, Fortunati, Gavazzi, Grimoldi, Guerra, Malinverno, Meroni, Musciacchio e Nobili.

E così risultano presenti 26 Consiglieri.
Sono altresì presenti gli Assessori Brembilla, Casati, Matteucci e Ponti.

Terminate le operazioni di voto, dichiara approvata la deliberazione con ventisei voti a favore.

Il Presidente del Consiglio dà atto del risultato della votazione.

Estratto del verbale provvisorio dell'adunanza consiliare in data 2 febbraio 2006.

Milano, 9 febbraio 2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Vincenzo ORTOLINA)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Liana BAVARO)